COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

28.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MAMMI'**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA ed altri: Riordinamento dell'Ente teatrale italiano (*Approvata dalla II Commissione della Camera e modificata dal Senato*) (2195-*B*) 226

PRESIDENTE 226

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA 226

SGARLATA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo* 226

TANTALO, *Relatore* 226

Disegno di legge (Discussione e approvazione):

Contributo straordinario al Centro sperimentale di cinematografia per lavori di manutenzione degli impianti tecnici e per costruzione di nuovi locali (*Approvato dal Senato*) (2475) . . 229

PRESIDENTE 229, 232

PUCCIARINI, *Relatore* 229

SGARLATA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo* 231, 232

PAG.

Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):

Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico (*Approvato dal Senato*) (2476);

LIMA ed altri: Modifiche alle leggi 29 aprile 1949, n. 264, e 14 agosto 1967, n. 800, ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, n. 686, riguardanti le attività lirico-sinfoniche (2354) 232

PRESIDENTE 232, 237

MASTELLA, *Relatore* 233, 237

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA 233

SGARLATA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo* 237, 240

Votazione segreta:

PRESIDENTE 240

La seduta comincia alle 9,45.

FAENZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge: Scaramucci Guaitini Alba ed altri: Riordinamento dell'Ente teatrale italiano (Approvata dalla II Commissione della Camera e modificata dal Senato) (2195-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scaramucci Guaitini Alba, Picchioni, Aniasi, Mammì e Bozzi: « Riordinamento dell'Ente teatrale italiano », già approvata dalla II Commissione permanente della Camera nella seduta del 13 luglio 1978 e modificata dal Senato nella seduta dell'11 ottobre 1978.

L'onorevole Tantalo ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

TANTALO, *Relatore*. Molto brevemente, vorrei ricordare che il provvedimento in esame è stato approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 13 luglio 1978 e è stato modificato dal Senato nella seduta dell'11 ottobre. Le modifiche introdotte concernono tutte l'articolo 4. Si è sostituita innanzi tutto la parola «rappresentanti », al punto *d*), con quella più precisa di « esperti ». Si è inoltre voluto introdurre nel consiglio di amministrazione due rappresentanti della drammaturgia italiana designati dalle organizzazioni di categoria. L'ultima modifica, di maggior rilievo, riguarda la delega al ministro del turismo e dello spettacolo della designazione dei componenti di cui alla lettera *d*), cioè i tre esperti indicati dalle regioni, in base ad una rosa di nominativi proposti da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Pur non concordando pienamente su quest'ultima modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento, data l'urgenza del provvedimento invito la Commissione a dare il suo voto favorevole al testo emendato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA. Vorrei innanzi tutto esprimere il disappunto del gruppo comunista per il ritardo con cui viene approvato il provvedimento in esame, ritardo dovuto alle modifiche introdotte dal Senato che, in verità, ritengo non siano sostanziali ai fini dei princìpi ispiratori della proposta in discussione. Siamo anzi convinti che la modifica riguardante la modalità di designazione dei componenti di cui alla lettera *d*) sia addirittura peggiorativa dell'originaria dizione in quanto elusiva della piena autonomia regionale.

Per evitare ulteriori ritardi, tuttavia, il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SGARLATA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo pur condividendo le perplessità manifestate, invita la Commissione, data l'urgenza del provvedimento, ad esprimere il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

I primi tre articoli non sono stati modificati dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto da:

a) il presidente dell'ente;

b) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) un rappresentante per ciascuno degli enti di cui all'articolo 2, lettera *a*) della legge 19 marzo 1942, n. 365, da questi designati tra esponenti della critica o della cultura teatrale;

d) tre rappresentanti indicati dalle regioni, avendo riguardo alle diverse aree geografiche del territorio nazionale;

e) quattro rappresentanti degli organismi teatrali regionali di distribuzione promossi dalle regioni o dagli enti locali;

f) sei rappresentanti degli organismi professionali di produzione teatrale;

g) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo.

Il consiglio di amministrazione elegge un vice presidente, fra i componenti di cui alle lettere *e*) ed *f*), che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il rappresentante di cui alla lettera *b*) viene scelto fra i funzionari della direzione generale dello spettacolo.

Le designazioni dei componenti di cui alla lettera *d*) sono effettuate dalle regioni.

I componenti di cui alla lettera *e*) verranno designati dall'associazione nazionale degli organismi teatrali regionali di distribuzione promossi dalle regioni o dagli enti locali.

Le designazioni dei componenti di cui alla lettera *f*) sono effettuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione dell'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa.

La designazione del componente di cui alla lettera *g*) è effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Qualora, decorso il termine di 45 giorni dalla richiesta, non sia stato provveduto alla designazione dei nominativi dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, i componenti stessi sono temporaneamente designati d'ufficio dal Ministro del turismo e dello spettacolo, in attesa che abbia luogo la designazione definitiva ad opera dei soggetti competenti a norma dei commi precedenti.

Il consiglio di amministrazione, per il conseguimento delle finalità istituzionali, delibera:

a) lo statuto dell'ente;

b) le linee di programmazione e di politica culturale dell'ente;

c) il bilancio preventivo, il programma annuale di attività ed il conto consuntivo;

d) il regolamento giuridico ed economico del personale;

e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;

f) il regolamento di amministrazione e di contabilità;

g) l'ordinamento dei servizi.

Lo statuto dell'ente viene approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro del tesoro, e deve prevedere l'istituzione di una consulta nazionale di cui facciano parte, tra l'altro, rappresentanti delle regioni e degli enti locali, delle associazioni culturali, dei critici teatrali, degli attori e degli autori drammatici. La consulta deve essere convocata in conferenza di servizio e sentita almeno prima della predisposizione delle linee di programmazione e di politica culturale dell'ente nonché del bilancio preventivo e consuntivo.

Le deliberazioni di cui alla lettera *e*) debbono essere approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento degli atti, scaduto il quale le deliberazioni diventano esecutive.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) sono sottoposte all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Le deliberazioni di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) sono approvate secondo le modalità stabilite dall'articolo 29 della legge di cui al precedente comma.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui vengono trattate questioni concernenti il personale dell'ente può partecipare, con voto consultivo un rappresentante del personale stesso designato dall'apposita commissione di cui all'articolo 23 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto da:

a) il presidente dell'ente;

b) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) un rappresentante per ciascuno degli enti di cui all'articolo 2, lettera *a*) della legge 19 marzo 1942, n. 365, da questi designati tra esponenti della critica o della cultura teatrale;

d) tre esperti indicati dalle regioni; avendo riguardo alle diverse aree geografiche del territorio nazionale;

e) quattro rappresentanti degli organismi teatrali regionali di distribuzione promossi dalle regioni o dagli enti locali;

f) sei rappresentanti degli organismi professionali di produzione teatrale;

g) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo;

h) due rappresentanti della drammaturgia italiana designati dalle organizzazioni di categoria.

Il consiglio di amministrazione elegge un vice presidente, fra i componenti di cui alle lettere *e*) ed *f*), che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il rappresentante di cui alla lettera *b*) viene scelto fra i funzionari della direzione generale dello spettacolo.

Le designazioni dei componenti di cui alla lettera *d*) vengono effettuate dal Ministro del turismo e dello spettacolo sulla base di una rosa di nominativi proposti da tutte le regioni, uno per ciascuna di esse, e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

I componenti di cui alla lettera *e*) verranno designati dall'associazione nazionale degli organismi teatrali regionali di distribuzione promossi dalle regioni o dagli enti locali.

Le designazioni dei componenti di cui alla lettera *f*) sono effettuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione dell'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa.

La designazione del componente di cui alla lettera *g*) è effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Qualora, decorso il termine di 45 giorni dalla richiesta, non sia stato provveduto alla designazione dei nominativi dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, i componenti stessi sono temporaneamente designati d'ufficio dal Ministro del turismo e dello spettacolo, in attesa che abbia luogo la designazione definitiva ad opera dei soggetti competenti a norma dei commi precedenti.

Il consiglio di amministrazione, per il conseguimento delle finalità istituzionali, delibera:

a) lo statuto dell'ente;

b) le linee di programmazione e di politica culturale dell'ente, con adeguato riguardo alla drammaturgia nazionale classica e contemporanea;

c) il bilancio preventivo, il programma annuale di attività ed il conto consuntivo;

d) il regolamento giuridico ed economico del personale;

e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;

f) il regolamento di amministrazione e di contabilità;

g) l'ordinamento dei servizi.

Lo statuto dell'ente viene approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro del tesoro, e deve prevedere l'istituzione di una consulta nazionale di cui facciano parte, tra l'altro, rappresentanti delle regioni e degli enti locali, delle associazioni culturali, dei critici teatrali, degli attori e degli autori drammatici. La consulta deve essere convocata in conferenza di servizio e sentita almeno prima della predisposizione delle linee di programmazione e di politica culturale dell'ente nonché del bilancio preventivo e consuntivo.

Le deliberazioni di cui alla lettera *e*) debbono essere approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento degli atti, scaduto il quale le deliberazioni diventano esecutive.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) sono sottoposte all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Le deliberazioni di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) sono approvate secondo le modalità stabilite dall'articolo 29 della legge di cui al precedente comma.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui vengono trattate questioni concernenti il personale dell'ente può partecipare, con voto consultivo, un rappresentante del personale stesso designato dall'apposita commissione di cui all'articolo 23 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

I successivi articoli 5, 6, 7 e 8 non sono stati modificati.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Contributo straordinario al Centro sperimentale di cinematografia per lavori di manutenzione degli impianti tecnici e per costruzione di nuovi locali (Approvato dal Senato) (2475).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo straordinario al Centro sperimentale di cinematografia per lavori di manutenzione degli impianti tecnici e per costruzione di nuovi locali », già approvato dal Senato nella seduta dell'11 ottobre 1978.

L'onorevole Pucciarini ha facoltà di svolgere la relazione.

PUCCIARINI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2475, già approvato dal Senato e recante contributi straordinari al Centro sperimentale di cinematografia per lavori di manutenzione degli impianti tecnici e per costruzione di nuovi locali, prevede uno stanziamento straordinario di 600 milioni di lire appunto per manutenzione straordinaria ed ordinaria degli impianti tecnici del Centro e per l'ampliamento di locali adibiti alla conservazione del patrimonio filmico della cineteca nazionale annessa al Centro stesso.

Tale Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge nel 1942, svolge due tipi di attività. Una prima, fondamentale, consiste nello svolgimento di corsi di preparazione tecnici, teorici e pratici, per registi e tecnici cinematografici; la seconda, altrettanto importante, è quella di cineteca nazionale. Collateralmente, il Centro svolge anche un'attività secondaria di carattere editoriale curando la pubblicazione di una rivista essenziale per la documentazione sul cinema italiano: *Bianco e nero*.

Per quanto riguarda l'attività didattica va detto che nel Centro vi sono ogni anno, per corsi che hanno durata biennale, quaranta studenti, di cui trenta italiani e dieci stranieri. Gli italiani usufruiscono di una borsa di studio che varia dalle 100 alle 150 mila lire mensili, più il diritto alla mensa.

Dobbiamo ritenere che i mezzi tecnici a disposizione degli studenti e le attrezzature non corrispondano più, complessivamente, alle esigenze di un'attività didattica che voglia essere all'avanguardia in un campo in cui, dal punto di vista delle attrezzature, appunto, le modifiche sono rapide ed estremamente costose. Ad esempio le attrezzature televisive, i *videotype*, le televisioni a circuito chiuso sono in bianco e nero, mentre è ovvio che coloro che si dedicano allo studio della regia abbiano bisogno di avvalersi di un mezzo all'avanguardia, come può essere il colore. Bassa è anche la somma destinata ai mezzi di esercitazione: 400 mila lire annue ad allievo di mezzi di consumo; in un simile settore si tratta, in pratica, di pochi metri di pellicola, dati gli attuali costi di utilizzazione e di sviluppo. Quindi al di là di quello che è il contributo previsto dalla legge che stiamo discutendo, c'è comunque una necessità complessiva di potenziamento del Centro per l'attività didattica.

Per quanto riguarda la cineteca nazionale – che va paragonata alla biblioteca nazionale in quanto deve contenere una copia conforme di ogni film prodotto in Italia –, non dimentichiamo che essa contiene circa duemila films (dieci milioni di metri di pellicola immagazzinati) ed è uno dei pochi istituti, insieme al Museo del cinema di Torino, alla Cineteca italiana a Milano e all'Istituto Luce, in cui viene conservato un patrimonio storico e culturale qual è quello costituito dalla produzione filmica. In effetti la legge n. 1213 del 1965, stabiliva che dovesse essere archiviato ogni film di nazionalità italiana e che dovessero essere fissate nuove norme per la cineteca nazionale e dovesse essere formulato il nuovo statuto del Centro sperimentale nel suo insieme.

Dobbiamo dire che assistiamo ad un ritardo sia nell'applicazione dello statuto sia nell'emanazione delle norme per la cineteca, nonché ad un ritardo nell'adeguamento finanziario necessario affinché il Centro possa svolgere la propria attività. Basti pensare che il Centro dispone per svolgere le proprie attività, sia didattiche sia di cineteca, complessivamente di quaranta dipendenti – alla cineteca, in particolare, sono addette solamente otto persone –, mentre a livello internazionale vediamo che la cineteca nazionale di Mosca ha cinquecento dipendenti, quelle rispettivamente della Repubblica Federale Tedesca e della Repubblica Democratica Tedesca, dove la cineteca è considerata strumento portante della cultura nazionale, cento dipendenti. Secondo le indicazioni degli operatori e degli attuali dirigenti, il Centro avrebbe bisogno per lo meno di settanta dipendenti per far fronte a tutte le esigenze che gli si prospettano.

Va ricordato che la cineteca deve poter fornire materiale a ben venti cattedre di storia del cinema, deve poter distribuire documenti e films a scuole superiori, enti locali, circoli culturali che ne facciano richiesta senza fine commerciale: e da questo punto si pone il grosso problema della conservazione del materiale filmico. Ci sono dieci milioni di metri di pellicola da conservare e questa pellicola è di tre tipi diversi. Fno al 1960 si operava con pellicole al nitrato, infiammabili, in parte esplosive e soggette ad incidenti, che avevano bisogno di essere conservate in speciali contenitori isolanti che evitassero gli incidenti e il deterioramento. Successivamente si è passati all'uso di pellicole allo acetato per il bianco e nero e non ci sono più grossi problemi. C'è, comunque, la necessità di conservare le pellicole a colori, che si deteriorano facilmente, in ambienti a temperatura costante. La cineteca nazionale annessa al centro sperimentale di cinematografia, con i mezzi dei quali attualmente dispone, non è in grado di provvedere alla conservazione di detto materiale, ed un esempio illuminante a dimostrazione di questa realtà – per altro più volte lamentata dagli stessi dirigenti

con i quali ho avuto modo di parlare – è dato dal fatto che un intero padiglione adibito all'allestimento di spettacoli teatrali viene oggi usato quale magazzino per il deposito di questo materiale che è senz'altro prezioso da un punto di vista storico e culturale. Sarebbe quindi opportuno che una parte dei fondi previsti in questo provvedimento legislativo fossero utilizzati per far fronte alle necessità che ho sopra evidenziate.

Per quanto riguarda il problema relativo alla gestione del Centro sperimentale di cinematografia e della cineteca nazionale, personalmente, sono dell'avviso che la sua soluzione debba trovarsi dando applicazione a quanto stabilito dalla legge del 12 marzo 1965, facendo, altresì, in modo che il nuovo statuto, approvato alla fine dell'anno scorso, diventi operante superando la gestione commissariale che ne impedisce, attualmente, l'uso democratico, cosa questa estremamente grave anche in considerazione del fatto che dal 1° gennaio inizierà il nuovo anno accademico.

Il centro sperimentale è stato ed è tuttora un elemento portante del nostro cinema e della necessaria riforma della cinematografia indipendentemente dalla soluzione che verrà adottata sul piano legislativo.

Una ipotesi da condividere, che i dipendenti del settore hanno avanzato in un dibattito svoltosi recentemente, è quella mirante all'unificazione del centro di sperimentazione cinematografica con il resto del settore pubblico del cinema e cioè lo Istituto Luce, Cinecittà e l'Italnoleggio. Di questi gruppi un cenno particolare merita l'Istituto Luce che possiede materiale prezioso – in particolare cinegiornali che vanno dal 1900 ai giorni nostri –, è simile nelle sue strutture ed attribuzioni di competenze alla cineteca nazionale ed ha svolto una attività preziosa dal punto di vista culturale presentando documenti storici che hanno avuto notevole successo. Tuttavia, anche l'archivio dell'Istituto Luce non viene ad usufruire dei fondi stabiliti per la cineteca nazionale, nonostante che evidente sia la necessità di una sua riorganizzazione soprattutto dal punto di vista della conservazione del materiale. Non sarebbe opportuno, a questo punto, esaminare la possibilità di fusione dello Istituto Luce e della cineteca nazionale che hanno le stesse esigenze di strutturazione e di sostegno finanziario ? A mio avviso, una tale ipotesi potrebbe rivelarsi positiva e non incontrare l'ostilità dei dipendenti e delle forze sindacali. In pratica, si potrebbe creare un ente unico con gestione autonoma che meglio potrebbe affrontare i problemi della produzione, della formazione professionale e tecnica degli operatori del settore e dei rapporti con la RAI-TV.

Il contributo straordinario che prevediamo con questo disegno di legge non potrà certo far fronte alle necessità dell'intero settore che, soprattutto nel campo della ricerca scientifica, necessita di ulteriori interventi; tuttavia, l'augurio da esprimere è che quelli stanziati possano essere il più rapidamente utilizzati ed è per tale motivo che, quale relatore, auspico l'approvazione di questo provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SGARLATA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Posso senz'altro assicurare la piena disponibilità del ministero al rinnovo degli organi direttivi del Centro sperimentale di cinematografia, l'importanza del quale va ribadita sia dal punto di vista storico sia culturale.

Ricordo, inoltre, che, anche sulla base di proposte ed iniziative avanzate dai partiti, è in fase di elaborazione un disegno di legge di riforma organica del cinema che, senza avere la caratteristica di un intervento assistenziale, tenga ben presente l'evoluzione che si registra nel settore e che riguarda, in modo particolare, la qualificazione di una parte della produzione.

Indubbiamente, i fondi stanziati con questo disegno di legge sono insufficienti per sopperire a tutte le esigenze finanzia-

rie del settore, ma il ministero farà il possibile per assicurarne una corretta amministazione.

Nel ringraziare il relatore e la Commissione tutta per la sensibilità dimostrata ad una sollecita soluzione dei problemi del Centro sperimentale di cinematografia, ricordo che di esso torneremo a parlarne quando, in un ampio dibattito tra le forze politiche, esamineremo la riforma generale dell'intero settore. Ecco perché questi provvedimenti parziali non sono in grado di risolvere una situazione debitoria che resta veramente difficile.

Raccomando pertanto alla Commissione la sollecita approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, e classificato nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è concesso un contributo straordinario di lire 600 milioni, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnici e per l'ampliamento dei locali adibiti alla conservazione del patrimonio filmico della Cineteca nazionale.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere di lire 600 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Faenzi, Pucciarini, Scaramucci Guaitini Alba, Ciai Trivelli Anna Maria hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione affari interni,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 2475,

ritenuto urgente superare la gestione commissariale del Centro sperimentale di cinematografia per dare attuazione al nuovo statuto e assicurare vita democratica al centro,

impegna il Governo

a procedere con tempestività alla nomina del presidente e del vicepresidente e a consentire l'insediamento dei nuovi organismi di gestione.

(0/2475/1/2)

SGARLATA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico (Approvato dal Senato) e della proposta di legge, Lima, Grassi Bertazzi, Matta Giovanni, Drago, Salomone e Quattrone: Modifiche alle leggi 29 aprile 1949, n. 264, 14 agosto 1967, n. 800, ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, n. 686, riguardanti le attività lirico-sinfoniche (2476, 2354).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico», e

della proposta di legge Lima, Grassi Bertazzi, Matta Giovanni, Drago, Salomone e Quattrone: « Modifiche alle leggi 29 aprile 1949, n. 264, 14 agosto 1967, n. 800 ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, n. 686, riguardanti le attività lirico-sinfoniche ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

L'onorevole Mastella ha facoltà di svolgere la relazione.

MASTELLA, *Relatore*. Il disegno di legge recante « Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico », intende ovviare agli inconvenienti determinatisi nel settore musicale a causa della mancata istituzione, presso l'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo, del servizio scritture previsto dall'articolo 48 della legge n. 800 del 1967. Ennesimo conflitto tra magistratura e potere politico che ha creato la necessità dell'integrazione della suddetta legge n. 800.

Tale carenza, come si è avuto modo di rilevare, ha comportato per l'impiego del personale artistico nelle manifestazioni musicali « l'uso di contrattazioni anomale ». Il disegno di legge in discussione si prefigge appunto lo scopo di consentire il ritorno alla normalità nel settore musicale, mantenendo un ragionevole collegamento tra enti teatrali ed artisti.

Il provvedimento ribadisce nella sostanza il sistema prefigurato dalla legge n. 800 per l'assunzione del personale artistico e tecnico per il tramite dell'Ufficio speciale di collocamento. Quanto poi alla scrittura degli artisti di maggior rilievo (cantanti, concertisti, direttori di orchestra, registi, scenografi, coreografi e ballerini solisti), il disegno di legge da una parte conferma il contenuto della disposizione già in vigore (articolo 48, terzo comma della legge n. 800 del 1967), che consente la chiamata diretta da parte degli organi musicali; dall'altra – e ciò costituisce il punto focale del provvedimento – introduce la rappresentanza degli artisti.

Gli artisti, recita l'articolo 4 del disegno di legge nel testo approvato dal Senato, possono indicare all'Ufficio di collocamento dei lavoratori dello spettacolo un proprio rappresentante, il cui nominativo viene annotato nell'elenco speciale in cui sono iscritti gli stessi artisti. Ogni artista non può indicare più di un rappresentante, e deve allegare apposito documento da cui risultino i poteri conferiti a questo ultimo.

L'istituto della rappresentanza tiene conto realisticamente del diritto degli artisti di avvalersi di propri rappresentanti, come del resto avviene pacificamente in altri settori dello spettacolo, dal cinema alla prosa. Adegua altresì in qualche misura la normativa italiana alle legislazioni vigenti nei pesi della CEE in materia di collocamento degli artisti.

Ritengo pertanto che sia opportuno, in attesa del riordinamento della materia cui si provvederà con la legge organica di riforma delle attività musicali – come recita l'articolo 1 –, procedere all'approvazione del disegno di legge in discussione.

Concludo la mia relazione proponendo di adottare come testo base il disegno di legge n. 2476.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Mastella.

(*È approvata*).

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA. Il disegno di legge oggi in discussione, e da poco approvato dall'altro ramo del Parlamento, giunge, in realtà, assai in ritardo rispetto ai fatti della primavera scorsa in cui si sono trovati coinvolti operatori artistici e amministratori di istituzioni musicali, e che hanno costituito, di fatto, il vero movente di questo provvedimento governativo.

In verità, noi comunisti, ci eravamo augurati una certa contestualità tra la di-

scussione di questo dispositivo e l'inizio, almeno, in sede parlamentare del dibattito sulla legge di riforma delle attività musicali, che riteniamo essere il vero provvedimento che in modo organico e compiuto possa fornire adeguata sistemazione anche ai problemi di cui oggi trattiamo.

Ciò non è avvenuto e ancora una volta, come purtroppo è diventato usuale per questo settore, dobbiamo procedere per provvedimenti stralcio ed in questo caso specifico, come avrò modo in seguito di specificare, con caratteri che non possono che essere provvisori, proprio perché la legge di riforma non potrà evitare di affrontare questo delicato ed importante problema.

Si tratta ora, dunque, se pur in mancanza di una soluzione compiuta ed organica che soltanto la legge di riforma potrà fornire, di offrire « garanzie » di sicurezza operativa al personale artistico-tecnico e amministrativo delle istituzioni musicali, che non può essere certo lasciato in balìa anche di eventuali interventi giudiziari a causa di norme legislative che sono risultate carenti o comunque non in grado di fornire certezza di possibilità operative agli stessi.

Permettetemi, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito del provvedimento oggi in discussione, di riportare, se pur brevemente, alcuni elementi di riflessione intorno a quella vera e propria « bufera » che ha sconvolto nella primavera scorsa numerosi enti lirici, anche attraverso atti giudiziari che hanno colpito alcuni operatori. Al di là dei risvolti strumentali, tutta questa vicenda, comunque, ha di fatto sollecitato l'attenzione della pubblica opinione sulle carenze della legge n. 800 e sulla situazione anomala, che, non a caso, con l'attuale disegno si cerca di modificare e correggere, nella quale erano costrette ad operare, a causa di inattuazioni governative di precisi articoli della legge stessa, istituti ed operatori del settore.

Ho parlato di risvolti strumentali, ed aggiungo anche di discutibile natura, che riteniamo siano stati presenti in tutta la vicenda: intendo affermare con ciò la vera e propria montatura, in ultima analisi « politica », che si è fatta da parte di qualcuno, e non a caso, se pensiamo al tipo di stampa che l'ha promossa e che va dal giornale *Il Borghese* a tutti gli altri quotidiani più retrivi e conservatori, anche nei confronti di direttori artistici del tutto probi, onesti e competenti.

Ma non c'è solo questo aspetto: vediamo di riflettere, per un attimo, anche su chi di fatto ha sollecitato l'attacco. Si è trattato, infatti, di alcuni cantanti e relativi « spalleggiatori », di impresari e mediatori « di bassa tacca », espulsi dalla circolazione dai mutamenti positivi intervenuti nella vita musicale italiana il cui scopo nell'azione intrapresa era e rimane, in verità, la liberalizzazione del mediatorato e non certo quello di fare applicare la legge n. 800 per ciò che concerne l'Ufficio nazionale scritture.

Ecco dunque l'intento strumentale che non rinunciamo a sottolineare.

Ma se questo è il vero clima in cui la stessa azione giudiziaria si è maturata, non possiamo non ricordare la situazione anomala che caratterizza il problema dell'impiego nel settore lirico e concertistico del personale artistico e tecnico.

Gli articoli 47, 48 e 49 della legge numero 800 del 1967, che regola attualmente le attività musicali, proibiscono il mediatorato, cioè il lavoro di agenzia privata tra artisti ed istituzioni, prevedendo un ufficio nazionale scritture per lo svolgimento pubblico di un servizio comunque indispensabile. A questo proposito vale la pena ricordare che nel 1967, quando si discusse la legge n. 800, i comunisti furono critici non solo nei confronti della legge nel suo complesso, ma anche, ed in particolare, in quelli dell'ufficio nazionale, che non ritenevamo ragionevolmente concretizzabile ed agibile. Proponevamo, già da allora, l'istituzione di agenzie pubbliche regionali od interregionali che ritenevamo di più semplice attuazione ed in grado di operare un'azione incisiva contro le agenzie private. Ma a ciò, il dato che oggi conta è che quell'ufficio nazionale scritture previsto dai sopra citati articoli della legge n. 800, non è stato

mai attuato, nonostante i nostri ripetuti richiami, uniti a quelli dei sindacati, dai vari governi che si sono succeduti. Di qui lo svolgersi di un'attività clandestina della quale, in primo luogo, sono responsabili i governanti inadempienti. Da tutto ciò sono derivati gli arresti, avvenuti nella primavera scorsa che, volendo essere obiettivi e coerenti, avrebbero dovuto estendersi per omissione ai vari ministri dello spettacolo o del lavoro; questa, dunque, è la realtà che si dovrebbe tener presente se veramente si ha l'intenzione di apportare gli adeguati correttivi, sia per ciò che di inattuato esiste nella legislazione vigente sia per garantire sicurezza agli operatori delle istituzioni musicali; tutto ciò potrebbe trovare una prima concretizzazione attraverso un provvedimento urgente, ma provvisorio in attesa della nuova normativa di riordino.

Deve essere altresì chiaro che tutto ciò non può costituire rinuncia a continuare, a contrastare le agenzie private nel senso, cioè, di impedirne la liberalizzazione.

Si deve poter arrivare, in modo sempre più evidente, a cancellare la figura dell'agente, per sostituirla con quella del rappresentante legale o segretario dell'artista. Dico questo perché in alcuni casi, come ad esempio per gli artisti stranieri, una intermediazione non può non avvenire, ma è cosa bene diversa se ciò si realizza attraverso un solo rappresentante ufficiale e legale piuttosto che operare attraverso l'azione speculativa delle agenzie private che sono tali da organizzare dei veri e propri *rackets*. D'altra parte, il mediatore privato non comporta soltanto una valenza di tipo economico, ma anche di negativa influenza sulla libertà culturale delle stesse istituzioni. Non dimentichiamoci, infatti, che negli anni cinquanta erano esclusivamente gli agenti ed i mediatori privati che approntavano le stagioni musicali, i cartelli delle istituzioni e società musicali sia piccole che grandi, con la conseguenza non solo della mortificazione creativa e culturale di queste istituzioni, ma anche quella altrettanto grave di essere costretti ad acquistare programmi e cartelloni imposti sulla esclusiva base della convenienza economico-speculativa, nonché organizzativa delle agenzie le quali, naturalmente, rispondevano e rispondono anche a precisi interessi editoriali, discografici nonché ad un orientamento di gusto relativo a determinati ceti sociali e più complessivamente alle esigenze del mercato internazionale.

C'è da dire che la legge n. 800 del 1967, nonostante la inattuazione pratica degli articoli sul mediatorato, per il fatto stesso di aver espresso il divieto di fare lavoro di agenzia, ha, se non altro, reso più difficile l'attività degli agenti che non hanno certamente desistito perché sono ricorsi a sotterfugi ed inganni mistificando e nascondendo la loro reale attività (a tutt'oggi, infatti, sono circa tre i miliardi del denaro statale che dovrebbe servire a finanziare le attività musicali e che continuano a passare nelle tasche degli agenti e delle agenzie e la cifra sarebbe molto più alta se ad essa fossero aggiunti i proventi derivanti dalle iniziative predisposte dagli enti locali); ma è altresì indubbio che, dopo la cosiddetta « legge Corona », si è operato un freno all'incontrollata attività dei mediatori. Ciò ha favorito lo spirito di autonomia e di iniziativa culturale dei teatri e delle società concertistiche. Infatti, mentre prima del 1977 tutte le istituzioni, in pratica, si facevano fare i cartelloni dagli agenti, oggi la maggior parte delle società concertistiche di rilievo, li elaborano da sole servendosi delle agenzie prevalentemente per gli artisti stranieri. Inoltre, rispetto al passato, sono indubbiamente diminuite anche le società minori che affidano il loro programma agli agenti; lo stesso discorso vale anche per i teatri che ugualmente risentono del problema legato alle scritture di artisti stranieri.

Ritengo, altresì, che se questo spirito di autonomia artistica e culturale è stato riconquistato da una grande parte delle istituzioni musicali del nostro paese, molto ha significato ed inciso il cambiamento progressivo che, nonostante tutto, è avvenuto nella vita musicale italiana per quanto concerne la stessa trasformazione dei rapporti tra concezione, funzione della

musica e società, per cui, tra l'altro, non a caso urge un nuovo ordinamento dell'attività musicale, così come è altrettanto indispensabile che la riforma della scuola media superiore, nel cui articolato si affronta anche un aspetto relativo alla educazione musicale, abbia, quanto prima, l'approvazione definitiva del Senato: si tratta, infatti, anche di disporre, sempre più e sempre meglio, di personale musicale veramente qualificato, sia in senso specifico, sia nei confronti di una formazione culturale più ampia e complessiva. È infatti anche su questo terreno che si può contribuire a combattere efficacemente il mediatorato privato.

Ritengo che questa premessa, se pur ampia, andasse fatta se si vuole ben comprendere la sostanza e quella che deve essere la reale portata del provvedimento in discussione con cui si fa necessariamente ammenda di una situazione legislativa irregolare sotto il profilo attuativo. Ma se è pur vero questo, sottolineo con forza che tale provvedimento non può che essere concepito se non come del tutto provvisorio, in attesa della legge-quadro la quale compiutamente dovrà reimpostare tutto il problema.

Questo disegno prevede, in realtà, dei dispositivi contro il rischio della liberalizzazione degli agenti privati, soluzione questa che magari qualcuno, prendendo spunto dal provvedimento in discussione, auspicherebbe veder realizzata. Si tratterebbe però di una soluzione che da noi comunisti sarebbe contrastata con forza, perché la « liberalizzazione » non solo ricondurebbe la vita musicale italiana nelle grinfie dei centri nazionali e internazionali di speculazione economica, ma la risottoporrebbe anche a subalternità culturale ed artistica e ne contrasterebbe un progressivo e rinnovato sviluppo.

Al fine, dunque, di rendere ancor più vincolanti le norme del disegno di legge, per togliere spazio a sempre possibili tentativi anche di strumentalizzazione interpretativa delle disposizioni, unitamente all'onorevole Aniasi ho predisposto alcuni emendamenti che contribuiscono a meglio definire le norme del provvedimento e che mi auguro siano approvati dalla Commissione.

In particolare all'articolo 3 proponiamo di sopprimere, al secondo rigo del primo comma, le parole « i registi, gli scenografi, i coreografi e i ballerini solisti ». Si tratta di figure quantitativamente assai limitate, la cui individuazione non crea grossi problemi e comunque non comporta di fatto maneggi o possibilità di azione da parte delle agenzie private, e la cui assunzione può essere sufficientemente tutelata dalle contrattazioni sindacali.

All'articolo 4 proponiamo di aggiungere alla fine del primo comma dopo la parola « speciale », la parola « provvisorio », per sottolineare maggiormente la provvisorietà del provvedimento la cui normativa deve invece essere affrontata organicamente nella legge di riforma complessiva.

Sempre all'articolo 4, dopo il primo comma, proponiamo di aggiungere il seguente nuovo comma: « Ogni rappresentante non può rappresentare più di dieci artisti ». Abbiamo ritenuto opportuno proporre questa limitazione per evitare la possibilità di concentrazione di molti artisti nelle mani di pochi rappresentanti, il che comporterebbe la ricostituzione di veri e propri *rackets* che potrebbero condizionare sostanzialmente la vita musicale italiana, anche attraverso l'elaborazione di « cartelloni » da imporre poi alle istituzioni musicali.

Sempre all'articolo 4 proponiamo poi di aggiungere, dopo l'ultimo comma, il seguente: « È fatto altresì obbligo ai rappresentanti della tenuta di libri contabili ». Le ragioni di tale emendamento sono facilmente comprensibili: come ho già detto, gli agenti, dopo l'approvazione della legge n. 800, hanno continuato, se pur clandestinamente, la loro attività; e appunto perché agiscono in clandestinità non sono in regola con i pagamenti previsti dalle leggi, e non tengono libri di contabilità. Noi proponiamo che ogni rappresentante tenga dei libri contabili, per poter avere la possibilità di riscontrare la loro attività.

Proponiamo infine il seguente articolo aggiuntivo 4-*bis*: « Ai fini di garantire alle istituzioni musicali la piena libertà di programmazione artistica, è proibito, tra i rappresentanti, ogni tipo di accordo palese o occulto che possa limitare tale libertà ». Credo che il significato di questo articolo sia abbastanza chiaro. Vogliamo impedire che, sia pure essendo la presenza dei rappresentanti manifestata nelle modalità previste, possano intervenire accordi o incontri tra i rappresentanti stessi che limitino di fatto la libertà culturale e artistica delle stesse istituzioni musicali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SGARLATA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo.* Il Governo si riserva di valutare gli emendamenti presentati, sottolineando, peraltro, l'urgenza del disegno di legge in discussione.

MASTELLA, *Relatore.* Poiché ritengo che le forze politiche debbano valutare gli emendamenti preannunciati dall'onorevole Scaramucci, anche al fine di raggiungere una possibile intesa su di essi, propongo una breve sospensione della seduta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 11,50.

PRESIDENTE. Riprendendo i nostri lavori dopo la breve sospensione, do lettura alla Commissione del testo degli emendamenti al disegno di legge n. 2476, già prescelto quale testo base, concordati tra i gruppi e parzialmente modificativi di quelli presentati dall'onorevole Scaramucci Guaitini Alba.

Al primo comma dell'articolo 3 si propone di aggiungere dopo le parole « elenco speciale » la parola « provvisorio », e dopo la parola « spettacolo » le parole « in attesa del riordinamento della materia di cui all'articolo 1 ».

All'articolo 4, primo comma, dopo la parola « speciale » si propone di aggiungere la parola « provvisorio ».

Sempre per quanto riguarda l'articolo 4, è previsto un ultimo comma aggiuntivo del seguente tenore: « È fatto altresì obbligo ai rappresentanti di cui al primo comma di tenere libri contabili secondo le disposizioni dell'articolo 2214 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili ».

Viene poi presentato un articolo 4-*bis* che recita: « È fatto divieto di ogni tipo di accordo tra i rappresentanti di cui al precedente articolo che possa limitare la piena libertà di programmazione artistica delle istituzioni musicali.

In caso di violazione del suddetto divieto, si provvede alla cancellazione dall'elenco speciale provvisorio ».

C'è poi un articolo 6-*bis* del seguente tenore: « Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato, su proposta del ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto col ministro del tesoro, il relativo regolamento di attuazione ».

L'onorevole Scaramucci Guaitini Alba ha rinunciato alla presentazione del suo originario emendamento all'articolo 3 e di quello all'articolo 4, che fissava in dieci il numero massimo di artisti che potessero essere rappresentati da una stessa persona. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

In attesa del riordinamento della materia, cui si provvederà con la legge organica di riforma delle attività musicali da emanarsi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, entro il 31 dicembre 1979, e salvo quanto pervisto dal successivo articolo 3, il personale artistico e

tecnico da impiegare, anche con rapporto di lavoro autonomo, dagli enti lirici, dalle istituzioni concertistiche assimilate, da amministrazioni, enti, istituzioni musicali aventi personalità giuridica pubblica o privata, nonché da privati datori di lavoro, per la realizzazione di manifestazioni musicali e di balletto, è assunto per il tramite dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblcia 24 settembre 1963, n. 2053.

È ammessa la richiesta nominativa.

Gli impiegati, gli operai ed i lavoratori in genere da utilizzare per la realizzazione di manifestazioni artistiche sono assunti secondo le norme della legge 29 aprile 1949, n. 264, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

(*È approvato*).

ART. 2.

Ai fini previsti dal precedente articolo 1, il personale indicato al primo comma dell'articolo stesso deve iscriversi in apposite liste costituite presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, da aggiornare periodicamente.

(*È approvato*).

Do letturra dell'articolo successivo:

ART. 3.

I cantanti, i concertisti, i direttori di orchestra, i registi, gli scenografi, i coreografi e i ballerini solisti possono essere assunti direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni tra gli iscritti in un elenco speciale istituito presso l'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Il responsabile della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di giorni trenta, all'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo i nominativi degli artisti scritturati.

Gli onorevoli Scaramucci Guaitini Alba e Aniasi hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: «elenco speciale», *aggiungere*: «provvisorio».

Al primo comma, dopo la parola: «spettacolo», *aggiungere*: «in attesa del riordinamento della materia di cui all'articolo 1».

Pongo in votazione il primo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3, che con le modifiche testè apportate, risulta così formulato:

ART. 3.

I cantanti, i concertisti, i direttori di orchestra, i registi, gli scenografi, i coreografi e i ballerini solisti possono essere assunti direttamente dagli organizzatori delle manifestazioni tra gli iscritti in un elenco speciale provvisorio istituito presso l'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo in attesa del riordinamento della materia di cui all'articolo 1.

Il responsabile della manifestazione è tenuto a comunicare, entro il termine di giorni trenta, all'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo i nominativi degli artisti scritturati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'atricolo successivo:

ART. 4.

Ciascuno degli artisti di cui al precedente articolo 3 può indicare all'Ufficio per il collocamentto dei lavoratori dello spettacolo un proprio rappresentante, il cui nominativo viene annotato nell'elenco speciale.

Ogni artista non può indicare più di un rappresentante e dovrà allegare apposito documento dal quale risultino i poteri conferiti a quest'ultimo secondo le norme dettate in materia del codice civile.

Salvo diverse condizioni di reciprocità, l'artista straniero può avere in Italia soltanto un rappresentante italiano.

È vietata l'assunzione di artisti non iscritti nell'elenco speciale e la stipulazione di contratti con rappresentanti che non figurino indicati nell'elenco medesimo.

I contratti di scrittura una volta perfezionati, e comunque non oltre 10 giorni dalla presentazione artistica, vengono depositati presso l'ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Gli onorevoli Scaramucci Guaitini Alba e Aniasi hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la parola « speciale », *aggiungere*: « provvisorio ».

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« È fatto altresì obbligo ai rappresentanti di cui al primo comma di tenere libri contabili secondo le disposizioni dell'articolo 2214 e seguenti del codice civile in quanto applicabili ».

Pongo in votazione il primo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4, che con le modifiche testè apportate, risulta così formulato:

ART. 4.

Ciascuno degli artisti di cui al precedente articolo 3 può indicare all'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo un proprio rappresentante, il cui nominativo viene annotato nell'elenco speciale provvisorio.

Ogni artista non può indicare più di un rappresentante e dovrà allegare apposito documento dal quale risultino i poteri conferiti a quest'ultimo secondo le norme dettate in materia dal codice civile.

Salvo diverse condizioni di reciprocità, l'artista straniero può avere in Italia soltanto un rappresentante italiano.

È vietata l'assunzione di artisti non iscritti nell'elenco speciale e la stipulazione di contratti con rappresentanti che non figurino indicati nell'elenco medesimo.

I contratti di scrittura una volta perfezionati, e comunque non oltre 10 giorni dalla prestazione artistica, vengono depositati presso l'Ufficio per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

È fatto altresì obbligo ai suddetti rappresentanti della tenuta dei libri contabili secondo le disposizioni degli articoli 2214 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Scaramucci Guaitini Alba e Aniasi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4-*bis*.

È vietato ogni tipo di accordo tra i rappresentanti di cui al precedente articolo 4 che possa limitare la piena libertà di programmazione artistica delle istituzioni musicali. La violazione del suddetto divieto comporta la cancellazione dall'elenco speciale provvisorio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché ai due successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato letttura:

ART. 5.

In caso di trasgressione delle norme previste nei precedenti articoli, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27 del-

la legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, stabilisce i criteri da indicare agli enti per le spese inerenti alla scrittura degli artisti di cui al primo comma del precedente articolo 3.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Scaramucci Guaitini Alba e Aniasi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 6-*bis*.

Il regolamento di attuazione della presente legge sarà emanato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della stessa, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del lavoro.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 della legge 14 agosto 1967, n. 800, nonché le norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, n. 686, fermo restando in ogni caso il divieto di mediazione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Scaramucci Guaitini Alba e Picchioni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione Affari interni,

in occasione della discussione del disegno di legge n. 2476;

ritenendo opportuno ribadire la necessità di regolamentare e frenare eventuali fenomeni di abusi e di monopolio da parte dei rappresentanti di cui all'articolo 4 e al fine di provvedere con precise norme a tale scopo,

impegna il Governo

a studiare gli opportuni provvedimenti nell'ambito della legge di riforma delle attività musicali in discussione al Senato.

(0/2476/1/2)

Qual è il parere del Governo?

SGARLATA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta e dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Scaramucci Guaitini Alba ed altri: « Riordinamento dell'Ente teatrale italiano » (*Approvato dalla II Commissione della Camera e modificato dal Senato*) (2195-*B*).

Presenti e votanti . . . 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . 27
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Contributo straordinario al Centro sperimentale di cinematografia per lavori di manutenzione degli impianti tecnici e per costruzioni di nuovi locali » (*Approvato dal Senato*) (2475).

Presenti e votanti . . . 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . 27
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico » (*Approvato dal Senato*) (2476).

Presenti e votanti . . . 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . 27
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2476, la concorrente proposta di legge n. 2354, risulta assorbita.

Hanno preso parte alle votazioni:

Belussi Ernesta, Biamonte, Cabras, Cappelli, Carlassara, Carmeno, Cavaliere, Ciai Trivelli Anna Maria, Da Prato, Faenzi, Fantaci, Giuliari, Gualandi, Lodi Faustini Fustini Adriana, Mammì, Manfredi Giuseppe, Mastella, Napoli, Pecchia Tornati Maria Augusta, Pucciarini, Raffaelli, Revelli, Righetti, Sanese, Scaramucci Guaitini Alba, Tantalo, Zucconi.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO